

ISTRUZIONI MODELLO DI ADESIONE AL REGIME OPZIONALE DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. PREMESSA

Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23" (di seguito anche "decreto"), ha introdotto nell'ordinamento un regime di adempimento collaborativo (di seguito anche "regime") al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Gli articoli da 4 a 7 del decreto disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure del regime di adempimento collaborativo.

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), ha introdotto nel citato decreto legislativo n. 128 del 2015 l'articolo 7-bis, che disciplina il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.

Il citato articolo 7-bis prevede che anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime possano optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Alla predisposizione di tale sistema di rilevazione, sono collegati effetti "premiali".

Il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 9 luglio 2025 (di seguito anche "decreto ministeriale") ha individuato le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.

L'esercizio dell'opzione è comunicato all'Agenzia delle entrate, in via telematica, tramite il presente Modello.

La scelta ha una durata di due periodi d'imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l'opzione.

Tanto premesso, il presente Modello deve essere utilizzato da coloro che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale intendono comunicare:

- l'esercizio dell'opzione di adesione al regime opzionale;
- la volontà di non permanere nel regime opzionale.

2. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello può essere utilizzato dai contribuenti in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente modello, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e presentato alla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Il Modello va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it

La ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale, pervenuta al contribuente, da parte del proprio Gestore PEC, costituisce prova legale dell'avvenuto inoltro dell'istanza all'Agenzia delle entrate.

La documentazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale deve essere allegata a corredo della domanda, tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali. A tal proposito, si rammenta che la certificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto, dovrà avere data certa anteriore alla presentazione dell'istanza.

4. TIPO COMUNICAZIONE

Nel riquadro vanno barrate le seguenti caselle in funzione della tipologia di comunicazione effettuata: la casella "**Istanza di adesione al regime opzionale**", nel caso in cui venga esercitata la domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale;

la casella "**Comunicazione della volontà di non permanere nel regime opzionale**", nell'ipotesi in cui il contribuente eserciti la facoltà di uscire dal regime prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale;

5. DATI DEL CONTRIBUENTE

Nel riquadro vanno indicate la denominazione dell'impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria. I soggetti non residenti devono indicare il codice fiscale della stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Denominazione o Ragione sociale

In questo campo va indicata la denominazione o la ragione sociale e il codice fiscale del contribuente istante come risulta dall'atto costitutivo. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per le società per azioni).

Indirizzo di posta elettronica certificata:

In questo campo deve essere indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC), individuata quale domicilio speciale ai fini del presente procedimento ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-*quiquies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). La compilazione di tale campo può essere omessa nel caso in cui il contribuente istante abbia compilato il successivo campo "domiciliatario" del modello, indicando la casella di posta elettronica certificata dello stesso domiciliatario.

Sede legale

Vanno indicati i dati relativi alla sede legale al momento di presentazione del modello. Devono essere indicati il Comune (senza alcuna abbreviazione) e la sigla della provincia (per Roma: RM).

Stato estero di residenza

Questo campo va compilato solo dai soggetti non residenti. Il "codice dello Stato estero" va desunto dall'elenco dei Paesi e territori esteri riportato nella tabella "Elenco dei paesi e territori esteri"; riportata all'interno delle istruzioni del Modello Unico Società di Capitali.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Domiciliatario

In questo campo vanno indicati denominazione, sede legale, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'eventuale domiciliatario eletto ai fini della procedura. In tal caso sarà cura del contribuente consegnare all'ufficio l'originale della relativa procura ed elezione di domicilio.

6. RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Nel riquadro vanno riportati i dati anagrafici del rappresentante legale del contribuente che presenta la comunicazione, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'istanza, essa deve essere consegnata in originale all'ufficio competente.

Il rappresentante legale deve indicare il tipo di carica che ricopre riportando il corrispondente codice desumendolo dalla tabella generale dei codici di carica presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico Società di Capitali.

7. DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI (DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI ISTANZA DI AMMISSIONE)

Il soggetto che intende richiedere l'adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale deve rilasciare una dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e dal decreto ministeriale, barrando le relative caselle contenute nel riquadro.

8. COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI E DEI RECAPITI DEL REFERENTE O DEI REFERENTI EVENTUALMENTE INDIVIDUATI DAL CONTRIBUENTE PER LA GESTIONE DELLE INTERLOCUZIONI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE (DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI ISTANZA DI AMMISSIONE)

Nel riquadro vanno indicati l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono o di cellulare degli eventuali referenti individuati per la gestione delle interlocuzioni conseguenti alla presentazione dell'istanza che l'Agenzia delle entrate potrà contattare direttamente al fine di velocizzare e semplificare le relazioni con il contribuente. In tali ipotesi sarà cura del contribuente consegnare all'ufficio competente la relativa procura in originale.

9. FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Il campo deve contenere data e sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In sede di sottoscrizione il firmatario dichiara di essere consapevole del fatto che l'istanza di ammissione al regime comporta l'impegno a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 9 luglio 2025.

In caso di sottoscrizione non digitale, il firmatario deve allegare alla domanda copia di un valido documento di identità.